



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 21-05-2015

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 10:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	P	Pascarosa Flavio	P
Prezioso Antonio	P	Pacia Ulderico	P
Spagnuolo Giuseppe	P	Scioscia Fabiola	P
Tuccia Luigi	P	Moschella Vincenzo	A
Iannaccone Antonio	P	Del Mauro Massimiliano	P
Landi Domenico	P	Parziale Gianna	P
Aquino Valentina	P	Strumolo Massimiliano	P
Musto Dimitri	P	Battista Annunziata	P
Barbarisi Raffaele	P		

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Rientra il Cons. Pacia

SINDACO: Relaziona l'assessore Landi.

ASSESSORE LANDI: La mia premessa vale per questo punto all'ordine del giorno e per il punto successivo, nel senso che le aliquote, per quanto riguarda la TASI e l'IMU, non subiscono variazioni, fatta eccezione per le categorie D, semplicemente per una scelta strategica operata da questa Amministrazione. Come tutti sappiamo, per quanto riguarda le categorie D, lo Stato preleva dalle casse comunali l'IMU versata dai cittadini. Avendo assunto questo discorso abbiamo ritenuto opportuno ridurre l'IMU sulle categorie D e arrivare all'aliquota base, quindi dall'8,5 al 7,6, e lasciare tutte le altre invariate come previste per l'anno precedente. Quindi, si conferma l'aliquota dell'1 x mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e le relative pertinenze. L'aliquota del 2,8 x mille sulle abitazioni principali delle altre categorie catastali. Si ricorda che viene riconfermata la detrazione di 50 euro per le rendite catastali non superiori a 500 euro. L'aliquota dell'1 x mille per fabbricati rurali e strumentali e per tutti gli altri immobili e le aree edificabili. Sostituiamo l'aliquota dell'1 x mille con il 2 x mille per gli immobili del gruppo catastale D, immobili produttivi. Rispetto alla componente TASI della IUC abbiamo dettagliato i costi indivisibili che sono quantificati nel modo seguente: pubblica sicurezza e vigilanza 579.285,00; tutela del patrimonio artistico e culturale 234.114; servizi cimiteriali 72.526; servizi di manutenzione generale 692.878; servizi socio-assistenziali 206.341; servizi di protezione civile 2.730,00 euro. Ricordo a questo Consiglio che sono delle spese di previsione.

SINDACO: Ci sono interventi?

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Anche noi facciamo un intervento breve che vale per tutti e due i punti all'ordine del giorno. La premessa è complessiva. Il rapporto delle varie aliquote rimane invariato tra i vari immobili. Quindi, si parte dal presupposto che le entrate complessive, grosso modo, restano invariate per il prossimo anno. Io credo che su questa materia poteva farsi un ragionamento che era un segnale di obiettivo e di indirizzo che viene fuori dalle discussioni che abbiamo fatto sulla chiusura del rendiconto dell'anno precedente, in cui abbiamo dato atto di risultati positivi, dell'estinzione di tutto il problema che veniva dagli anni precedenti, e quindi sulla possibilità di programmare un bilancio senza la zavorra degli anni precedenti. Già adesso si poteva indicare, almeno tendenzialmente, l'obiettivo che poteva diventare primario per la redazione del prossimo bilancio di questa amministrazione, che era quello di tendere alla riduzione, in qualche modo, della pressione tributaria. Nel momento in cui si dice che le aliquote sono invariate, il problema è tagliato a monte. Invariare è sempre meglio che peggiorare, però oggi, penso, che per la prima volta c'erano le condizioni per indicare un obiettivo di miglioramento. Anche limitato, ma era un obiettivo che rivelava la priorità che l'Amministrazione avrebbe avuto in questo senso.

ASSESSORE LANDI: Sarò telegrafico nella risposta. Non nego che abbiamo fatto anche delle proiezioni rispetto ad una riduzione delle imposizioni. Abbiamo dovuto fare retromarcia per due ordini di motivi. Il primo è per l'ennesimo taglio sui trasferimenti erariali; perderemo altri 300 mila euro circa. L'altro motivo è legato alla novità dell'armonizzazione della contabilità, le nuove regole sul bilancio di cassa. Essendo questo il primo anno di prova, rischieremo di azzardare delle previsioni che poi non riusciamo a mantenere. Per cui, in via prudenziale, abbiamo ritenuto opportuno confermare e non aumentare le aliquote, nonostante la perdita di ulteriori entrate che vengono dai trasferimenti dello Stato. E' chiaro che nell'ipotesi in cui saremo in corso di esercizio, vedremo come si verificheranno le condizioni e non è detto che in futuro si possa agire in questo senso. Non dobbiamo dimenticare che nella nostra collettività ci sono delle problematiche urgenti da affrontare, degli interventi sul patrimonio, soprattutto stradale. Avendo sacrificato negli anni

precedenti interventi sul territorio per motivi di bilancio, per motivi, quindi, economici, quest' anno dovremmo farci carico di interventi che sono stati trascurati e avranno un peso leggermente eccessivo rispetto al fatto se li avessimo spalmati in due anni, o meglio in tre. Per cui, visto che urgono questi interventi, in questo momento non ricorrono le condizioni per una riduzione dell'imposizione fiscale, fermo restando il fatto che tutti avremmo il piacere di poter avere una pressione fiscale leggermente più lieve. Augurandoci che chi ci governa possa rendersi conto che ci deve essere un intervento deciso e concreto rispetto agli Enti locali e alla finanza locale. Ci lasciano il problema di dover sostituirci allo Stato nell'imposizione fiscale e così fanno fronte al loro venir meno di contribuzione nei confronti dei Comuni.

CONSIGLIERE STRUMOLO: Soltanto per aggiungere una cosa. Condividendo sia il ragionamento del consigliere Spagnuolo, sia quanto enunciato dall'Assessore, potremmo anche essere d'accordo sul discorso delle aliquote, ma fermo restando che trattasi di un'imposta unica comunale, la famosa IUC, il nostro voto è negativo per il discorso della TARI.

CONSIGLIERE BATTISTA: Anche il mio sarà un voto negativo. Intanto perché condivido l'aspettativa di avere una piccola riduzione, come ha detto il consigliere Spagnuolo, benché ci sono queste valutazioni. Ma in ogni caso i cittadini si sarebbero aspettati, vista l'approvazione dei punti all'ordine del giorno nello scorso Consiglio Comunale, una piccola riduzione o almeno una previsione di riduzione. Poi, per la verità, vi dovete prendere la responsabilità di non aver abbassato le tariffe. Noi, purtroppo, stiamo dalla parte di chi in questo momento può dire che si potevano abbassare.

SINDACO: Diciamo che –forse- avremmo dovuto prenderci la responsabilità di alzarle. Non l'abbiamo fatto e quindi stiamo a posto. Invito quindi i consiglieri a tornare in aula per la votazione. Prendiamo atto che il consigliere Pacia si è dovuto allontanare definitivamente da questo Consiglio, era sottinteso. Procediamo con la votazione del terzo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 06/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 14/05/2014 e modificata con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 10/11/2014 pubblicata sul portale del federalismo in data 28/11/2014 ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 06/05/2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 14/05/2014 ;

TENUTO CONTO che i soggettivapassivieffettuanoil versamentodell'impostadovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamentodell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :

- **art. 1 comma 679.** All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015** (*inserito con legge stabilità 2015*), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (*sostituito con legge stabilità 2015*) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- **art. 1 comma 692.** Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle **seguenti detrazioni**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 "Differimento dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali."

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Si allontana il Cons. Pacia ;

Con voti favorevoli 9 , contrari 6 (Del Mauro, Strumolo, Iannaccone, Spagnuolo G., Musto,Battista)

D E L I B E R A

- 1) le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015 :
 - ALIQUOTA 1 per mille abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
 - ALIQUOTA 2,80 per mille da applicare alle Abitazioni Principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU (nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9);
 - ALIQUOTA 2 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi;
 - ALIQUOTA 1 per mille fabbricati rurali strumentali;

- ALIQUOTA 1 per mille tutti gli altri immobili, aree edificabili;

3) di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - parte 3) Regolamento Componente TASI - Art.7 :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE: Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo avente una rendita catastale fino ad euro 500,00, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 50, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza € 579.285
- tutela del patrimonio artistico e culturale € 234.114
- servizi cimiteriali € 72.526
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 692.878
- servizi socio/assistenziali € 206.341
- servizio di protezione civile € 2.730

di cui il gettito previsto del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili pari al 51,17%;

6) che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

7) che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n 3 del 06/05/2014 pubblicata sul portale del federalismo in data 14/05/2014;

8) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

9) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente che rappresenta l'urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Con voti favorevoli 9 , astenuti 6 (Del Mauro, Strumolo, Iannaccone, Spagnuolo G., Musto, Battista)

D E L I B E R A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03-06-2015

Dal Municipio, li 03-06-2015

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-05-2015

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 03-06-2015

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 03-06-2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Clara Curto (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993